

TITOLO III

DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Art. 26

Tutela dei diritti degli studenti

1. La tutela dei diritti degli studenti nello svolgimento delle personali carriere di studio è di spettanza del Rettore, il quale, coadiuvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, provvede ad attivare le modalità procedurali e le strumentazioni necessarie al perseguimento costante di tale scopo generale.
2. Sulle istanze concernenti la tutela dei diritti degli studenti il Rettore può avvalersi del parere del Senato Accademico, dei Consigli delle strutture didattiche competenti e del Presidente della Commissione Didattica d'Ateneo.
3. I provvedimenti rettorali conseguenti sono definitivi.

Art. 27

Orientamento e tutorato

1. Le attività di orientamento sono volte a mettere a disposizione dello studente le informazioni necessarie a facilitarne le scelte nella fase precedente l'ingresso all'Università, durante il percorso universitario e nella fase immediatamente successiva alla conclusione dello stesso e precedente l'ingresso nel mondo del lavoro.
2. Nel perseguimento di tali obiettivi l'Ateneo effettua:
 - a) attività di orientamento rivolte agli studenti delle scuole superiori, tramite convenzioni con le strutture scolastiche;
 - b) corsi di formazione per docenti delle scuole superiori;
 - c) attività di orientamento agli studenti iscritti per facilitare il loro inserimento nella vita universitaria;

d) corsi di formazione permanente, di preparazione a esami di Stato e di ammissione al mondo del lavoro e delle professioni oltre a rilevazioni periodiche sul destino dei laureati da parte di un apposito Osservatorio permanente.

3. Le attività di tutorato sono volte a integrare la formazione culturale degli studenti favorendone la proficua partecipazione alle normali attività didattiche.

4. Fermi restando i compiti istituzionali dei singoli docenti, attività di tutorato possono essere svolte in ambiti delimitati e specifici anche da figure diverse, ed in particolare da:

a) esperti esterni soprattutto per quanto riguarda esercitazioni e corsi di sostegno nei settori della informatica, delle lingue e delle discipline che registrano maggiori difficoltà di apprendimento;

b) giovani laureati (*senior tutor*) aventi il compito di assistere alle singole lezioni per facilitare i rapporti con il docente e organizzare gruppi di lavoro durante il corso;

c) dottori di ricerca e assegnisti di ricerca per svolgere corsi di recupero anche estivi, ed altre attività didattiche integrative e rilevazioni statistiche sulla efficacia dell'offerta formativa.

5. L'Ateneo, per le funzioni di programmazione, di sostegno e di coordinamento delle attività relative all'orientamento e al tutorato, si avvale di un apposito Centro di servizi. Le attività del Centro vengono svolte nel rispetto delle differenze e specificità delle Facoltà e dei Corsi di studio ad esse afferenti.

6. I servizi di tutorato collaborano con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze degli studenti, concorrendo alle complessive esigenze di formazione culturale degli studenti e alla loro compiuta partecipazione alle attività universitarie, anche con azioni mirate a garantire e tutelare il diritto degli studenti disabili a partecipare a tutte le attività dell'Ateneo ed a fruire pienamente dei relativi servizi.

Art. 28

Piani di studio individuali

1. Le strutture didattiche possono prevedere, oltre ai piani di studio statutari, piani di studio articolati in indirizzi o in opzioni chiaramente prefissate tra cui lo studente esercita la propria facoltà di scelta.

2. Lo studente costruisce autonomamente, sulla base delle indicazioni di cui al comma precedente, il proprio percorso didattico che può essere riformulato secondo le modalità

previste nell'ordinamento didattico del rispettivo Corso di studio, e che viene periodicamente monitorato per via telematica dagli uffici amministrativi in sede di registrazione dei crediti acquisiti.

Art. 29 **Stage**

1. Lo *stage* è un periodo di formazione o perfezionamento trascorso presso un'azienda o un ente pubblico o privato per acquisirvi la preparazione professionale necessaria mediante inserimento diretto in una situazione reale di lavoro.
2. L'Ateneo sostiene con i propri uffici amministrativi il coordinamento e la realizzazione delle iniziative di *stage* richieste dalle strutture didattiche per favorire e promuovere l'utilizzazione da parte degli studenti di questa opportunità formativa.

Art. 30 **Certificazioni**

1. Fermo restando l'impegno dell'Ateneo ad estendere al massimo la possibilità di ricorrere all'autocertificazione o alla certificazione remota per via telematica, le documentazioni eventualmente richieste dagli interessati sono rilasciate facendo salvo il diritto alla salvaguardia dei dati personali e al più ampio riconoscimento, anche in caso di carriere parziali, degli esami sostenuti con esito positivo e dei crediti corrispondenti.

Art. 31 **Studenti a tempo pieno e a tempo parziale**

1. L'Università, nel quadro di un impegno formativo volto a tenere conto della effettiva diversificazione della figura dello studente, può decidere di attuare, nel rispetto delle esigenze funzionali dei singoli corsi, tassazioni e contribuzioni differenziate per gli studenti a tempo pieno, che intendono sostenere tutti gli esami previsti nel piano di studi, e studenti a tempo parziale.
2. L'Università si impegna altresì a garantire le migliori condizioni di studio agli studenti particolarmente meritevoli assicurando ad essi condizioni residenziali e servizi adeguati anche attraverso convenzioni con l'Ente regionale per il diritto allo studio e

facilitando con ogni opportuno strumento un arricchimento del loro *curriculum*, come pure una maggiore rapidità di svolgimento dello stesso.

Art. 32
Valutazione della didattica

1. L'efficienza complessiva di tutte le attività didattiche, comprese quelle di tutorato e di orientamento, viene valutata attraverso metodologie concordate con la Commissione didattica di Ateneo che può avvalersi anche di enti esterni per la elaborazione dei relativi dati, quali, ad esempio, i questionari compilati da campioni di studenti.
2. I risultati di tali rilevazioni sono trasmessi al Nucleo di Valutazione e fatti conoscere ai singoli docenti che possono predisporre programmi per il miglioramento della didattica e delle modalità di verifica del profitto incentivabili secondo apposito regolamento approvato ed emanato ai sensi dell'art. 8, comma 6, dello Statuto.

Art. 33
Promozione e pubblicità dell'offerta didattica

1. L'Ateneo mette a punto periodicamente le forme e gli strumenti che consentono la più efficace diffusione delle conoscenze relative all'offerta didattica. Le informazioni sulle lezioni, gli orari, l'indicazione delle ore di ricevimento e degli esami vengono comunicati da docenti e ricercatori, con congruo anticipo, mediante affissione in appositi albi e per via telematica.
2. L'Ateneo cura periodicamente la pubblicazione di guide o di altri materiali anche informatici destinati ad agevolare il primo ingresso e l'orientamento degli studenti durante il percorso di studi.

Art. 34
Riconoscimento di studi compiuti all'estero

1. Nel rispetto delle leggi vigenti, l'Ateneo aderisce, a tutti i livelli di formazione, ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università dell'Unione europea.

2. L'Ateneo favorisce la mobilità studentesca secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e l'assistenza tutoriale prevista dai regolamenti dei programmi comunitari e dalle convenzioni stipulate con le Università di altri paesi e garantendo un supporto organizzativo e logistico agli scambi internazionali di studenti e docenti.

3. Lo studente che desideri frequentare parti del proprio Corso di studio all'estero può fare domanda al Rettore nei termini previsti allegando la documentazione necessaria alla dichiarazione preventiva di riconoscimento.

4. Gli esami sostenuti presso istituti legalmente riconosciuti dell'Unione Europea, in applicazione delle direttive comunitarie e nel rispetto del sistema ECTS, vengono riconosciuti automaticamente in caso di corrispondente o analoga denominazione mentre in caso di diversa denominazione sono applicati, per quanto possibile, dagli uffici competenti gli stessi criteri di riconoscimento e di equivalenza per settore utilizzati per le Università italiane secondo le classificazioni degli insegnamenti già elaborate dal CUN. Ove anche questo criterio risulti non applicabile l'esame sostenuto è comunque considerato utile nell'ambito dei corsi liberi o opzionali e nel rispetto e in proporzione dei crediti effettivamente conseguiti. Nel caso di esami di lingue o di informatica reiterati si tiene conto, per il livello del riconoscimento, di parametri internazionalmente riconosciuti.

5. Il riconoscimento degli studi e dei titoli accademici conseguiti all'estero, qualora non disposto dalla normativa vigente, avviene in base al principio di reciprocità. Nel caso di riconoscimento dell'attività di studio e degli esami sostenuti all'estero, può essere concessa l'iscrizione ad un anno successivo al primo, con immediata possibilità di svolgimento degli esami mancanti.

6. Lo studente che abbia frequentato corsi presso una Università straniera nel quadro di uno specifico accordo può, con domanda scritta da inviare al Rettore, chiedere un prolungamento del soggiorno di studi presso la stessa o altra università straniera.

7. Lo studente che abbia ottenuto di prolungare il proprio soggiorno di studio può usufruire di un rinnovo della borsa anche in misura ridotta limitatamente alle disponibilità di bilancio.

8. Lo studente che nel periodo di prolungamento della sua permanenza all'estero sia tenuto a versare tasse di iscrizione presso la sede universitaria estera, può godere di una corrispondente riduzione delle tasse e contributi dovuti all'Università di Macerata.

Art. 35

Decadenza, interruzione degli studi

1. Lo studente che, per qualsiasi motivo, abbia interrotto gli studi anche per più di otto anni ed intenda riprenderli, è tenuto a presentare domanda di ricongiunzione per gli anni di interruzione, a pagare la relativa tassa speciale per un massimo di tre anni, e a presentare un nuovo piano di studio. Gli esami già superati sono convalidati e tradotti automaticamente nel sistema dei crediti vigente.